

APPROVATO con deliberazione C.C. n. 12 del 17.03.2020
IL SEGRETARIO GENERALE



[Handwritten signature]

Città di

VALDAGNO

Piano per il Commercio
su Aree Pubbliche

Regolamento

Indice

TITOLO I	
NORME GENERALI	Pag. 1
Articolo 1 – Norme e atti posti a base del regolamento.....	Pag. 1
Articolo 2 – Definizioni.....	Pag. 1
Articolo 3 – Finalità del provvedimento.....	Pag. 3
Articolo 4 – Termini e validità del provvedimento.....	Pag. 4
TITOLO II	
MERCATI	Pag. 5
Articolo 5 – Estremi degli atti di istituzione	Pag. 5
Articolo 6 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari dei mercati	Pag. 5
Articolo 7 – Pianta organica del mercato	Pag. 5
Articolo 8 – Modifica e soppressione della giornata di svolgimento	Pag. 6
Articolo 9 – Mercati straordinari	Pag. 6
Articolo 10 – Trasferimento del mercato e/o dei posteggi	Pag. 7
Articolo 11 – Soppressione di posteggi e di mercati	Pag. 8
Articolo 12 – Orari di svolgimento	Pag. 8
Articolo 13 – Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita	Pag. 9
Articolo 14 – Circolazione veicolare e pedonale nell’area di mercato	Pag. 10
Articolo 15 – Gestione del mercato	Pag. 10
Articolo 16 – Autorizzazione su posteggio	Pag. 11
Articolo 17 – Domanda e rilascio dell’autorizzazione su posteggio: procedure	Pag. 11
Articolo 18 – Migliorie e ampliamenti	Pag. 13

Articolo 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	Pag. 13
Articolo 20 – Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie	Pag. 14
Articolo 21 – Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 15
Articolo 22 – Revoca dell'autorizzazione.....	Pag. 15
Articolo 23 – Rilascio, durata, scadenza, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione	Pag. 16
Articolo 24 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli	Pag. 17
Articolo 25 – Subingresso nelle autorizzazioni	Pag. 19
Articolo 26 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	Pag. 20
Articolo 27 – Norme igienico sanitarie	Pag. 20

TITOLO III

FIERE **Pag. 21**

Articolo 28 – Estremi degli atti di istituzione	Pag. 21
Articolo 29 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari della fiera	Pag. 21
Articolo 30 – Pianta organica della fiera	Pag. 21
Articolo 31 – Istituzione di nuove fiere.....	Pag. 21
Articolo 32 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche delle nuove fiere.....	Pag. 22
Articolo 33 – Norme in materia di funzionamento	Pag. 22
Articolo 34 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	Pag. 23
Articolo 35 – Graduatorie	Pag. 24
Articolo 36 – Concessione di posteggio	Pag. 24
Articolo 37 – Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita	Pag. 25

Articolo 38 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli..... Pag. 25

Articolo 39 – Rispetto della normativa igienico sanitaria Pag. 26

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE Pag. 27

Articolo 40 – Ambito di applicazione Pag. 27

Articolo 41 – Sagre parrocchiali, festival e similari su aree e spazi privati Pag. 27

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE Pag. 28

Articolo 42 – Autorizzazione: rilascio, revoca, sospensione, decadenza.... Pag. 28

Articolo 43 – Zone vietate Pag. 29

Articolo 44 – Zone consentite, obblighi dell’operatore Pag. 30

Articolo 45 – Vendite a domicilio Pag. 30

Articolo 46 – Determinazione degli orari Pag. 31

TITOLO VI

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO Pag. 32

Articolo 47 – Estremi degli atti di istituzione Pag. 32

Articolo 48 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari del mercatino Pag. 32

Articolo 49 – Pianta organica del mercatino Pag. 32

Articolo 50 – Istituzione di un nuovo mercatino dell’antiquariato e del collezionismo..... Pag. 32

Articolo 51 – Affidamento a terzi della gestione Pag. 34

Articolo 52 – Disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. *hobbisti*) .. Pag. 34

Articolo 53 – Disposizioni per gli operatori professionali.....	Pag. 36
---	---------

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI Pag. 38

Articolo 54 – Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi ..	Pag. 38
---	---------

Articolo 55 – Attività stagionali	Pag. 38
---	---------

Articolo 56 – Sanzioni	Pag. 38
------------------------------	---------

Articolo 57 – Rinvio a disposizioni di Legge	Pag. 39
--	---------

Articolo 58 – Abrogazione di precedenti disposizioni	Pag. 39
--	---------

SCHEDE

Scheda n°1 Mercato maggiore settimanale del Venerdì.....	
--	--

Schede n° 2 Mercato maggiore settimanale del Martedì.....	
---	--

Scheda n° 3 Posteggi isolati di Castelvecchio.....	
--	--

Elenco delle planimetrie e planimetrie	
--	--

Elenchi degli operatori	
-------------------------------	--

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Norme e atti posti a base del Regolamento

1. Il presente regolamento detta norme e direttive per lo svolgimento del commercio al dettaglio su area pubblica nel territorio del comune di Valdagno, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:
 - Decreto Legislativo 31.03.1998 n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15.03.1997 n°59”.
 - Legge Regionale 06.04.2001 n°10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
 - Delibera Giunta Regionale n°1902 del 20.07.2001 “Criteri applicativi ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 06.04.2001 n°10”.
 - Delibera Giunta Regionale n°2956 del 09.11.2001: “Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo - Disposizioni attuative dell’art. 9 L.R. 06.04.2001 n°10”.
 - Delibera Giunta Regionale n°633 del 14.03.2003 “modifiche alla D.G.R. n°1902 del 20.07.2001”.
 - Ordinanza Ministeriale, Ministero della Sanità del 02.03.2000 e successive, ultima quella del 03.04.2002 relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
 - Decreto Legislativo 18.05.2001 n°228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo
 - Legge Regionale 03.10.2003 n°19 (Titolo II°, Capo I°, art. 20 e art. 21).
 - Delibera Giunta Regionale n°1028 del 16.04.2004 “modifiche al D.G.R. n°633 del 14.03.2003”.
 - Legge Regionale 25.02.2005 n°7, art. 16.
 - Delibera Giunta Regionale n°2113 del 02.08.2005 “modifica dei criteri applicativi emanati ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della L.R. 06.04.2001 n°10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e approvazione del Testo Coordinato delle precedenti D. G.R. in materia.
 - Legge Regionale 16.08.2007 n°21, art. 13.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

- b) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato minore**: un mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti.
- e) Per **mercato maggiore**: un mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti.
- f) Per **mercato stagionale**: un mercato il cui periodo di svolgimento è inferiore all'anno, con un minimo di 30 giorni.
- g) Per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali e festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.
- h) Per **mercato straordinario**: un mercato autorizzato in via straordinaria, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il dettaglio in sede fissa. A tale mercato, considerato come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi del mercato ordinario.
- i) Per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune, e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- j) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato, dal Comune in cui è ubicato il posteggio, al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o quello in cui ha sede legale la società di persone, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
- k) Per **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a 30 gg.
- l) Per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 1 del D.Lgs. 18.05.2001 n°228, che esercitano l'attività di vendita alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art 4 del D.Lgs. stesso.
- m) Per **settore merceologico**: il settore alimentare/non alimentare previsto dall'art.5 del D.Lgs. 114/98 per l'esercizio dell'attività commerciale.
- n) Per **tipologia merceologica**: eventuale specifica merceologica dei singoli posteggi determinata dal Comune ai sensi dell'art. 28, comma 15 D.Lgs. 114/98 e dell'art.2 della L.R. 10/01.
- o) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- p) Per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato.
- q) Per **posteggi isolati**: un mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque.

- r) Per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
- s) Per **presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.
- t) Per **spunta**: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- u) Per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione, o non ancora assegnato.
- v) Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate Fiere soggette al presente Regolamento ed alla disciplina della L.R. n°10/2001 le mostre mercato e le Fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalla L.R. 23.05.2002 n°11.
- w) Per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- x) Per **manifestazione straordinaria**: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico e ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare alla manifestazione stessa.
- y) Per **sagra**: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare.

Articolo 3 – Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento che definisce le norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di afflusso e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 – Termini e validità del provvedimento

1. Il presente provvedimento ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
2. Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

TITOLO II

MERCATI

Articolo 5 – Estremi degli atti di istituzione

1. Mercato maggiore del venerdì istituito con Ordinanza Sindacale n. 9104 del 22 luglio 1970.
2. Mercato maggiore del martedì istituito con Ordinanza Sindacale n. 9104 del 22 luglio 1970.
3. Posteggi isolati del sabato di Castelvechio istituiti con il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera del C.C. n. 88 del 17.12.2002 .

Articolo 6 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari dei mercati

Nel territorio del Comune di Valdagno si svolgono i seguenti mercati:

1. Il mercato maggiore del venerdì, presenta le caratteristiche riportate nella scheda n°1 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento.
2. Il mercato maggiore del martedì presenta le caratteristiche riportate nella scheda n°2 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento.
3. Posteggi isolati del sabato di Castelvechio, che presentano le caratteristiche riportate nella scheda n°3 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento.
4. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quelli previsti per i singoli posteggi.
5. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione, e gli imprenditori agricoli che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Articolo 7 – Pianta organica del mercato

1. Presso l'Ufficio commercio ed il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia delle planimetrie delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con l'indicazione dei posteggi. Copia delle succitate planimetrie viene altresì inviata all'Azienda ULSS – Settore Igiene Pubblica.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento degli atti, e darne comunicazione alla Regione se previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Modifica e soppressione della giornata di svolgimento

1. Se la giornata di svolgimento del mercato cade in giorno festivo, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 06.04.2001 n°10, la stessa deve essere anticipata o posticipata oppure effettuata in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui comma 3 del medesimo articolo.
2. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con Ordinanza del Dirigente del Servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento del mercato, un suo trasferimento di cui all'art. 10 comma, 4 o la soppressione dello stesso.

Articolo 9 – Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario può essere disposta dalla Giunta Municipale di propria iniziativa, procedendo preventivamente alla rilevazione degli operatori interessati, o su proposta presentata per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che garantiscano la presenza di almeno il 50% degli operatori del mercato.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 30 gg. prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Municipale deve decidere entro 10 gg. dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno 15 gg. prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario non è obbligatoria. L'eventuale assenza non giustificata non verrà computata nel numero delle assenze al mercato ordinario ai fini della adozione di eventuali provvedimenti ex art. 5, L.R. 10/01.
6. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia

inferiore al totale è possibile delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

7. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Articolo 10 – Trasferimento del mercato e/o dei posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato, o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello originario. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90.
2. Il trasferimento definitivo del mercato, o di singoli posteggi, in aree diverse da quelle previste all'art.6 del presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. La riassegnazione dei nuovi posteggi, è disposta dal Dirigente del Servizio competente, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; lo stesso provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato. La riassegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante nella "graduatoria assegnatari" di cui al successivo art. 20 con esclusione del periodo di precariato e con le precisazioni di cui al D.G.R. n°2113/2005 parte III (Disciplina dei mercati), punto 4 (trasferimento di mercati), comma 3.
3. Il trasferimento definitivo di singoli posteggi nell'ambito dell'area di mercato, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è disposto dal Dirigente del Servizio competente, su conforme parere del Comando Polizia Municipale e del Settore lavori Pubblici, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Dirigente provvederà altresì a dare disposizioni per l'aggiornamento della planimetria del mercato.
4. Anche nella fattispecie in esame i criteri di riassegnazione dei posteggi di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati al trasferimento.
5. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o di parte di essa, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Dirigente del Servizio competente, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria. I posteggi saranno riassegnati secondo l'ordine della "graduatoria assegnatari", e, ricorrendone le condizioni, secondo la "graduatoria precari".
6. Qualora dovesse accertarsi l'improvvisa ed imprevedibile indisponibilità di parte dell'area mercatale, ove possibile, il Comando di Polizia Municipale provvede al trasferimento

momentaneo dei posteggi interessati in altra area sino a che non sarà nuovamente disponibile la sede originaria. I posteggi saranno riassegnati con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 11 – Soppressione di posteggi e di mercati

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per 12 mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R..
2. Gli spazi relativi a posteggi resisi liberi, possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, l'Amministrazione Comunale procede alla soppressione degli stessi utilizzando gli spazi per le suddette esigenze.

Articolo 12 – Orari di svolgimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L.R. 10/01 gli orari del commercio su aree pubbliche sono fissati dal Sindaco; gli orari di svolgimento dei mercati di cui all'art. 6, sono previsti dalle schede allegate al presente Regolamento.
2. I concessionari di posteggio devono installare il proprio banco – autoservizio e le attrezzature consentite (se previsto) - nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato, secondo quanto previsto dalle rispettive schede allegate al presente Regolamento.
3. Il Dirigente del Servizio competente può variare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di allestimento delle attrezzature di vendita, di carico e scarico delle merci e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quanto stabilito al precedente comma 2.
4. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
5. In occasione di mercati che precedono le festività di Natale, Pasqua o in altri casi particolari, il Dirigente del Servizio competente, su richiesta delle rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del commercio sulle aree pubbliche, può prorogare l'orario previsto per lo sgombero dell'area di mercato per un tempo massimo di 45 minuti.

Articolo 13 – Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento. In ogni caso i concessionari non possono occupare superficie maggiore e/o diversa da quella assegnata.
2. Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, PS). Gli operatori sono obbligati ad agevolare le operazioni di pronto intervento ed a garantire in ogni caso il transito dei relativi mezzi.
3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,50 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, in particolare dei mezzi di soccorso, da non costituire pericolo e molestia per i passanti e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture, ferma restando l'occupazione dello spazio a terra nei limiti stabiliti dalla concessione comunale, possono sporgere non più di 50 cm. dalla linea verticale del perimetro assegnato, salvo i casi in cui la sporgenza costituisca impedimento per quanto stabilito al precedente comma 2 o per esigenze di sicurezza, viabilità o pubblica utilità. Le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita e se appese non possono uscire dal perimetro del posteggio assegnato.
4. I posteggi, devono essere posti a distanza adeguata ai fini di non intralciare il passaggio pedonale e devono essere separati lateralmente l'uno dall'altro di almeno 50 cm. I posteggi devono essere posti ad una distanza minima di m. 1,50 dal fronte vetrine delle attività commerciali su area privata in sede fissa.
5. Con il preventivo assenso degli operatori interessati, è permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura. Il calcolo della superficie, in questo caso non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, depositandoli negli appositi contenitori. Nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione delle pavimentazioni, gli operatori sono tenuti ad assumere accorgimenti (uso di teli impermeabili o simili) atti a salvaguardare la integrità delle stesse.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza di mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli operatori possono farsi sostituire da un familiare collaboratore, da un dipendente qualificato, da un associato in collaborazione o da un

collaboratore a progetto. In questi casi deve essere prodotta, se richiesta, l'autorizzazione in originale.

9. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
10. Gli operatori sono obbligati al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art.14 del D.Lgs. 114/98.

Articolo 14 – Circolazione veicolare e pedonale nell'area di mercato

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, negli orari previsti dalle Ordinanze comunali.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere posteggiati fuori dall'area di mercato, nel rispetto del Codice della Strada.

Articolo 15 – Gestione del mercato

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. Ai sensi dell'art.7 comma 3, della L.R. 06.04.2001 n°10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque, a garanzia di tutti gli operatori, l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali, possono essere svolti su aree private, e possono essere gestiti da Consorzi di operatori. Queste aree devono essere previste dagli strumenti urbanistici, ed inserite nella programmazione comunale.
3. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative hanno facoltà di emanare i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Articolo 16 – Autorizzazione su posteggio

1. Il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione decennale di cui all'art.28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31.03.1998 n°114, è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a Società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata in base alla L.R. 04.06.2001 n°10, dal Dirigente del servizio competente ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia (art.3, comma 3, L.R. 10/01).

Articolo 17 – Domanda e rilascio dell'autorizzazione su posteggio: procedure

1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.16, deve essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anticipate a mezzo telefax. La stessa può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo, che appone la data di deposito.
2. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R..
3. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato e/o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art.5 del D.Lgs. 114/98, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi esistenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 - a) Maggior numero di presenze, sullo stesso mercato, effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.03.1991, n°112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole, nonché le precisazioni intervenute con la D.G.R. 1028 del 16.04.2004 (parte II°, punto 2, comma 7, lettera b));

- c) Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. si ha riguardo al timbro postale di spedizione. Per le domande anticipate a mezzo telefax si ha riguardo alla data e ora di ricezione del fax stesso.
6. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo di 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.
 7. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R.; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
 8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 9. Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
 10. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 11. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione, nel termine dei 60 gg. previsti dalla Delibera G.R. n°1902/2001, sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite dall'Art.23 comma 6, del presente Regolamento. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
 12. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
 13. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine, le presenze maturate nel mercato che

permettono di ottenere la concessione di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

14. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanze legali, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 58, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 18 – Migliorie e ampliamenti

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio non assegnato, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. Prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi, il Dirigente del servizio competente provvede a comunicare la disponibilità dei nuovi posteggi agli operatori già titolari di posteggio nel mercato per un eventuale miglioramento della posizione degli stessi. Il Dirigente, sulla base delle richieste pervenute, potrà assegnare i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
3. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) Anzianità di frequenza del mercato come risultante dalla "graduatoria assegnatari";
 - b) Ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'operatore può, in ogni caso, chiedere la miglioria connessa all'ampliamento del posteggio assegnato e se concessa, si procederà solamente all'aggiornamento della pianta di mercato e dei riferimenti collegati.

Articolo 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 12, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio delle attività mercatali, sono assegnati alle ore 8,30, per quel giorno, agli operatori aventi titolo, definiti "precari". Il procedimento di selezione ed assegnazione è definito "spunta".
3. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Servizio di Polizia Municipale i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il succitato Servizio provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome

proprio che per conto altrui. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica, in forma itinerante.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine della "Graduatoria precari", distinta per i diversi settori merceologici, che viene formata secondo le seguenti priorità:
 - a) All'operatore che vanta il più alto numero di presenze nel mercato secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera r) del presente Regolamento;
 - b) All'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche desumibile dal R.E.A., ex Registro Ditte del commercio su aree pubbliche.
5. Per conseguire una presenza, secondo la definizione di cui al comma precedente, lettera a), l'operatore deve essersi presentato alle operazioni di "spunta". Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria; la rinuncia è giustificata esclusivamente nel caso di impossibilità fisica ad aprire il banco nel posteggio assegnato. L'operatore precario pur presente alle operazioni di spunta, privo di merce e registratore di cassa, è considerato assente.

Articolo 20 – Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) La graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", redatta dall'Ufficio commercio in base ai seguenti criteri:
 1. Anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione;
 2. In caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al REA per il commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si terrà conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo di azienda;
 - b) La graduatoria degli operatori precari per ciascun mercato, detta "Graduatoria precari" redatta dal Comando Polizia Municipale, distinta per ciascun mercato tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari nel mercato stesso.
2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute rispettivamente nell'Ufficio commercio e dalla Polizia Municipale che provvede all'aggiornamento, di volta in volta, rendendole disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Articolo 21 – Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del Servizio preposto, quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 gg. di mercato nel caso di mercati giornalieri annuali, 10 giorni di mercato nel caso di mercati giornalieri stagionali, 4 giorni di mercato nel caso di mercati settimanali annuali.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) L'occupazione di una superficie maggiore e/o diversa da quella prevista in concessione.
3. Il mancato pagamento della TOSAP comporta l'immediato allontanamento dal mercato e la sospensione della concessione fino alla data di intervenuto pagamento della stessa. E' disposta la revoca della concessione qualora il titolare non provveda al pagamento della TOSAP nel termine di 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/81.

Articolo 22 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su richiesta presentata almeno 15 gg. prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascuno anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, nelle fattispecie previste al comma 1 punti a) e b), il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

3. Il Dirigente del Servizio competente accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali contro deduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede alla emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma precedente il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 23 – Rilascio, durata, scadenza, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione

1. L'atto di concessione è rilasciato al titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 06.04.2001 n°10, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salvo rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune.
4. Il Dirigente del servizio competente, verificata la sussistenza dei requisiti morali e professionali, appone il visto di rinnovo sulla concessione di posteggio, entro 30 giorni dalla scadenza.
5. Il Dirigente del servizio competente per motivi di pubblico interesse, o altri gravi motivi, può decidere di non procedere al rinnovo della concessione. In questo caso, dovrà darne motivata comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno sei mesi prima della scadenza, agli interessati.
6. La rinuncia alla concessione deve avvenire mediante apposita comunicazione scritta, cui va allegato l'atto di autorizzazione e concessione in originale. Detta comunicazione è considerata irrevocabile e produce la decadenza della concessione e della autorizzazione, dalla data di ricevimento in atti dell'Amministrazione Comunale.
7. La concessione decade in caso di mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare. Nel caso di mercato settimanale, si ha decadenza della concessione per assenze superiori ai 17 gg. di mercato. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare e per gravi e giustificati motivi. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società l'assenza per le cause precedentemente indicate può essere riferita esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché

risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art.22.

8. E' disposta la revoca dell'atto di concessione, qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti di Legge, e gli sia stata revocata l'autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche.
9. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative. In caso di revoca per i suddetti motivi, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato. E' disposta la revoca della concessione nel caso di cui all'art. 21, comma 3 del presente Regolamento.
10. La revoca debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica. L'avvio del procedimento di revoca in caso di subingresso in gestione, deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

Articolo 24 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio ai produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti al Registro delle Imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente Regolamento. I posteggi destinati ai produttori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 228/01, sono indicati nella planimetria di cui al precedente art.7. Essi sono assegnati con le modalità previste ai commi successivi.
2. Nel caso si renda disponibile un posteggio riservato ai produttori agricoli, si provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo pretorio. L'avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli, il termine entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.
3. La domanda di assegnazione del posteggio disponibile va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di cui al comma due, con le modalità di cui all'art. 17 comma 1, e deve contenere i seguenti dati:

- Generalità, indirizzo e codice fiscale del produttore agricolo (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va indicato:

- a) Il numero di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) Il numero di posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'albo pretorio del Comune;
 - c) Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Dlgs.18.05.2001 n. 228; la data di inizio dell'attività di imprenditore agricolo attestata nel REA;
 - d) L'ubicazione del fondo di produzione, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
 - e) La dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.
4. Qualora la domanda risulti incompleta l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al richiedente, indicando il termine per la regolarizzazione, fissato in 30 gg., trascorso il quale le domande non saranno valutate ai fini della graduatoria.
 5. La concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:
 - a) Maggior numero di presenze, nello stesso mercato, effettuate come produttore agricolo precario;
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al REA come produttore agricolo;
 - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.
 6. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
 7. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
 8. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
 9. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione nell'ambito dello stesso mercato.
 10. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal D.Lgs. 228/2001 e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
 11. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al precedente comma 1, al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Articolo 25 – Subingresso nelle autorizzazioni

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata, ai sensi della Legge 310/93; se avviene per causa di morte, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità e comporta di diritto il subentro nella titolarità della autorizzazione, ed altresì della concessione per il periodo residuo del decennio in corso.
3. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo di azienda.
4. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, può iniziare l'attività a condizione che abbia già presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro 60 gg. dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
5. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 114/98, decade dal diritto di subingresso salvo che entro 60 gg. dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
6. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto, ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

7. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
8. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente regolamento.

Articolo 26 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha il diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora, quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto, ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora, l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60gg dalla data di cessazione della gestione, e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data stessa, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Articolo 27 – Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie, per la parte imposta agli operatori titolari dei posteggi, sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare le disposizioni previste dal capitolo III dell'allegato al D.L.gs. 26.05.1997 n°155 e quelle di cui all'Ordinanza Ministero della Sanità del 02.03.2000 e successive, ultima quella del 03.04.2002 nonché le disposizioni di cui al Dlgs. N. 193/2007.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla

sospensione della concessione del posteggio per il periodo ritenuto utile all'adeguamento prescritto. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio deve essere revocata.

TITOLO III

FIERE

Articolo 28 – Estremi degli atti di istituzione

1. Le fiere sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 10/2001.
2. Nel caso di istituzione di una fiera, gli atti relativi dovranno essere riportati nel presente articolo.

Articolo 29 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari della Fiera

1. Nel caso di istituzione di una fiera, le caratteristiche della stessa dovranno essere riportate nella scheda allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 30 – Pianta organica della fiera

1. In caso di istituzione di una fiera, presso l'Ufficio commercio ed il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia della planimetria dell'area destinata allo svolgimento della fiera, con l'indicazione dei posteggi. Copia della succitata planimetria viene altresì inviata all'Azienda ULSS – Settore Igiene Pubblica.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento degli atti, e darne comunicazione alla Regione se previsto dalla normativa vigente.

Articolo 31 – Istituzione di nuove fiere

1. L'Amministrazione Comunale può istituire delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n° 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre-mercato e

fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della L.R. n°10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.

2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. n°11/2002, deve essere inserita nel presente Regolamento, parte integrante del Piano per il commercio su aree pubbliche del Comune. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio come da punto 9, parte III, della DGR n. 2113/2005, di cui all'art.11 della L.R. n°10/2001. Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della L.R. n.°11/2002, agli operatori è consentita la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti.
3. Termini e modalità di svolgimento delle fiere devono essere stabiliti in osservanza di quanto previsto dal presente Titolo III.

Articolo 32 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche delle nuove fiere

1. Con il provvedimento di istituzione, devono essere stabilite le caratteristiche delle fiere, ed in particolare:
 - a) Ubicazione.
 - b) Planimetria dell'area di svolgimento con indicata: ubicazione, delimitazione dell'area della fiera; il numero dei posteggi, la loro dislocazione e dimensionamento, singolo e complessivo; la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi;
 - c) Numero totale dei posteggi, con indicati:
 - Numero dei posteggi per il settore alimentare e relativa dimensione;
 - Numero dei posteggi per il settore non alimentare e relative dimensioni;
 - Numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli e loro dimensione;
2. Il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. 114/98, salvo quanto previsto per i produttori agricoli.
3. La planimetria di cui al comma 1 punto b), è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
4. Copia della planimetria è depositata presso il comando di Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alla vigilanza.

Articolo 33 – Norme in materia di funzionamento

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, le fiere previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da Associazioni di categoria, Consorzi o Cooperative di operatori.
3. I Dirigenti responsabili dei Servizi preposti hanno facoltà di emanare disposizioni di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla Legge o dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Articolo 34 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e) data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata nel REA;
 - f) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
2. Le domande devono essere ricevute dal Comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera stessa.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione e se non regolarizzate entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, le stesse non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Articolo 35 – Graduatorie

1. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione si osservano, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ateco) comprendono anche il commercio su aree pubbliche si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo alla data del timbro postale di ricezione.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 15 gg. prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.

Articolo 36 – Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere e la contestuale autorizzazione hanno validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione decennale e la contestuale autorizzazione vengono rilasciate agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di confermare per iscritto, la partecipazione ad ogni singola edizione successiva entro 60 gg. prima dello svolgimento della manifestazione.
3. Qualora si rendano disponibili posteggi per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio e la contestuale autorizzazione agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art.34, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione e della contestuale autorizzazione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglione ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta richiesta almeno 60 gg. prima dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.

5. L'assenza per due edizioni consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio e della contestuale autorizzazione.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione e della concessione a suo nome; al riguardo si applica la disciplina disposta dal precedente art. 25 per quanto compatibile. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Articolo 37 – Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita previsto per la fiera; in caso contrario è considerato assente ed il posteggio viene assegnato da parte del Comando di Polizia Municipale agli operatori non concessionari di posteggio, purché presenti, seguendo l'ordine della graduatoria.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore da documentare successivamente, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Per quanto riguarda le modalità di corretta sistemazione delle attrezzature, di svolgimento delle attività di vendita e delle altre norme più in generale si fa riferimento a quanto previsto al precedente TITOLO II – MERCATI del presente regolamento per quanto applicabili.
4. Gli operatori sono obbligati al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi secondo quanto disposto dall'art.14 del D.Lgs. 114/98.

Articolo 38 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio ai produttori agricoli

1. I posteggi destinati ai produttori agricoli, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. 228/01, sono indicati nella planimetria di cui al precedente art.32. Essi sono assegnati con le modalità previste ai commi successivi.
2. La domanda di assegnazione del posteggio disponibile va presentata con le modalità di cui al precedente art.34 commi 1 e 2, e deve contenere i seguenti dati:
 - Generalità, indirizzo e codice fiscale del produttore agricolo (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.
 Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il legale rappresentante.

In entrambi i casi va indicato:

- a) Il numero di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) Il possesso della qualifica di produttore agricolo; la data di inizio dell'attività di produttore agricolo attestata nel REA;
 - c) L'ubicazione del fondo di produzione, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
 - d) La dichiarazione di eventuali presenze effettuate nella stessa fiera.
3. Qualora la domanda risulti incompleta l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al richiedente, indicando il termine per la regolarizzazione, trascorso il quale le domande non saranno valutate ai fini della graduatoria.
 4. La concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri:
 - a) Maggior numero di presenze effettive, nella stessa fiera con riferimento alla stessa autorizzazione o dichiarazione di inizio attività;
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al REA come produttore agricolo;
 - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.
 5. La concessione rilasciata ha validità decennale.
 6. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento, in particolare quanto previsto dall'art. 24, comma 10.
 7. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione nell'ambito della stessa fiera.

Articolo 39 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie, sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in particolare le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministero della Sanità del 02.03.2000 e successive, ultima quella del 03.04.2002 e successive, ultima quella del 03.04.2002 nonché le disposizioni di cui al Dlgs n. 193/2007.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 40 – Ambito di applicazione

1. Le autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, normalmente in occasione di festività, di sagre paesane, di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore della manifestazione;
3. Le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche; agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.R. 10/2001.
4. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n. 114/98.”
5. Il possesso da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea. L'esercizio dell'attività rimane comunque subordinato all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, rilasciata dal dirigente competente.

Articolo 41 – Sagre parrocchiali, festival e similari su aree e spazi privati

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, l'autorizzazione temporanea alla vendita su aree e spazi privati è unicamente soggetta all'autorizzazione del Dirigente e viene rilasciata secondo le modalità previste al precedente art. 40.
2. Le domande di autorizzazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore della manifestazione.

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 42 – Autorizzazione: rilascio, revoca, sospensione, decadenza.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.1998 n°114, è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale se società di persone.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata in base alla L.R. 06.04.2001 n°10, dal Dirigente competente ed abilita oltre che al commercio in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale, anche alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento o svago con gli obblighi di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 10/01.
3. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere spedita, trasmessa o depositata al Comune e deve contenere i seguenti dati:
 - a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale/partita IVA del richiedente se persona fisica. Ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, generalità complete del Legale rappresentante se società di persone.
 - b) Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.
 - c) L'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti.
 - d) Dichiarazione di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda risulti incompleta l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al richiedente nel termine di 10 gg., indicando le cause di irregolarità o incompletezza presenti, ed assegnando un termine non superiore a 30 gg. per provvedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nei termini assegnati comporta l'archiviazione della stessa. In questo caso il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la regolarizzazione della domanda.
5. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 gg. dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato dal Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro 30 giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.

8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del Comune ecc.) pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 56 secondo comma del presente Regolamento.
9. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno 15 gg. prima della scadenza;
 - b) si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.
10. Il Dirigente, accertata una delle fattispecie di cui al comma precedente, la contesta all'interessato, fissando un termine per eventuali contro deduzioni; decorso inutilmente tale termine il Dirigente provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
11. La revoca debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica. L'avvio del procedimento di revoca in caso di subingresso in gestione, deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
12. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente competente ai sensi dall'art.29, comma 3, del D.Lgs. 114/98, e nel caso di mancato rispetto della normativa igienico sanitaria.
13. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, il Dirigente competente provvede alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

Articolo 43 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
- Nel centro storico;
 - Nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada nelle sotto indicate tipologie:
 - Strade extraurbane principali;
 - Strade extraurbane secondarie;
 - Strade di scorrimento;
 - Nelle aree situate ad una distanza inferiore a:
 - 500 metri dal mercato settimanale, dal posteggio isolato, dalla fiera o da manifestazioni nelle quali sono state rilasciate autorizzazioni temporanee, limitatamente agli orari in cui si svolgono tali attività;
 - 200 metri da ospedali, case di cura e cimiteri.

2. La Polizia Municipale ha la facoltà di ordinare l'allontanamento in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.

Articolo 44 – Zone consentite, obblighi dell'operatore

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada:
 - strade urbane di quartiere;
 - strade locali;E' di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 06.04.2001 n°10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La sosta non può protrarsi in ogni caso oltre le due ore, anche in presenza di clienti non ancora serviti.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. Gli operatori sono obbligati al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi. secondo quanto disposto dall'art.14 del D.Lgs. 114/98.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 45 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
2. Il soggetto che esercita l'attività di vendita presso il domicilio del consumatore deve osservare integralmente i dispositivi previsti dall'art. 19 del D.lgs. 114/98 ed in particolare ha l'obbligo di esibire l'apposito tesserino di riconoscimento debitamente numerato e aggiornato, di cui al comma 5 del citato articolo, da cui rilevare l'identità dell'interessato e di indicare a stampa nel cartellino la tipologia dei prodotti e la sede dell'impresa titolare della propria attività di vendita.

Articolo 46 – Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio itinerante e per le vendite a domicilio, è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa, con l'Ordinanza che determina i "Criteri per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio", comprese le deroghe ivi previste.

TITOLO VI

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Articolo 47 – Estremi degli atti di istituzione

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo è individuato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. Nel caso di istituzione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, gli atti relativi dovranno essere riportati nel presente articolo.

Articolo 48 – Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari del mercatino

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, qualora istituito presenta le caratteristiche riportate nella scheda allegata, che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 49 – Pianta organica del mercatino

1. In caso di istituzione di un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, presso l'Ufficio commercio ed il Comando di Polizia Municipale sarà tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia della planimetria dell'area destinata allo svolgimento del mercatino dell'antiquariato, con l'indicazione dei posteggi.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento degli atti, e darne comunicazione alla Regione se previsto dalla normativa vigente.

Articolo 50 – Istituzione di un nuovo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

1. L'Amministrazione Comunale può istituire un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, individuando, nel proprio provvedimento, le aree di svolgimento, il numero - che non può essere inferiore a 30 - e le dimensioni dei posteggi, precisando quali siano destinati ad operatori professionali ed, eventualmente, agli operatori non professionali (c.d. *hobbisti*). I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a 12 mq.. Al provvedimento di istituzione deve essere allegata la

planimetria del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo con l'indicazione e numerazione dei posteggi, con la distinzione degli spazi espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori non professionali.

2. Il Regolamento del mercatino di cui al comma 1, è costituito dalle norme del presente TITOLO VI, nonché dalle altre norme del presente Regolamento per quanto applicabili.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire che il mercatino abbia ad oggetto anche solo alcune delle specializzazioni merceologiche indicate nell'art.7, comma 2, lettera d) della L.R. n°10/01.
4. I giorni fissati per lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, non possono coincidere con i giorni in cui si svolgono altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 20 chilometri.
5. Copia del provvedimento di istituzione, della planimetria e del Regolamento dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale per il commercio. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo dovrà ottenere il riconoscimento con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente, così come dispone l'art.7 della L.R. n°10/01.
6. Successivamente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo da parte del Dirigente regionale, l'Ufficio competente provvederà a far pubblicare nel Bollettino della Regione Veneto i posteggi da assegnare con l'indicazione della localizzazione, del numero, delle dimensioni, delle caratteristiche, della tipologia e della cadenza del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
7. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potrà iniziare a svolgersi, anche per i cd. *hobbisti*, solamente una volta terminata la procedura di assegnazione dei posteggi agli operatori commercianti professionali.
8. Il Comando Polizia Municipale provvederà alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco delle presenze nel mercatino, distinto tra gli operatori non professionali (c.d. *hobbisti*), e gli operatori professionali.
9. Nel mercatino dell'antiquariato e del collezionismo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in tema di sicurezza.
10. L'Amministrazione Comunale prima di istituire il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potrà verificare il possibile successo dell'iniziativa attraverso l'organizzazione di un mercatino sperimentale che non potrà avere una durata complessivamente superiore a tre giornate e non potrà essere ripetuto nei tre anni successivi. Gli operatori professionali partecipanti, ai quali sarà rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza dei requisiti soggettivi, non matureranno alcuna anzianità di presenza per l'assegnazione di posteggio in caso di trasformazione a mercato definitivo.

Articolo 51 – Affidamento a terzi della gestione

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.9, comma 9, della L.R. n°10/01, può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste dall'art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina dei rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore, sarà regolata da apposita Convenzione. La Convenzione dovrà comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. La Convenzione dovrà altresì, prevedere i casi, i tempi e le modalità della revoca della stessa, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
3. Spetta comunque all'Amministrazione Comunale, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.9, comma 1 L.R. n°10/01;
 - il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui all'art.9, comma 4, lettera a) L.R. n°10/01;
 - l'attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura ai c.d. *hobbisti* del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Articolo 52 – Disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. *hobbisti*)

1. L'operatore che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per ottenere il rilascio dal Comune di Valdagno del tesserino di riconoscimento di cui all'art.9, comma 4, lettera a) della L.R. n°10/01, deve fare apposita domanda contenente:
 - le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale);
 - la dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", della propria condizione di operatore non professionale; può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all'art.7, comma 2, lettera d) della L.R. n°10/01. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisa l'oggetto della sua attività;
 - la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure di aver ottenuto la riabilitazione;
2. Alla domanda devono essere allegate due foto tessera recenti e fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il facsimile del modulo per la domanda è disponibile presso l'Ufficio Attività Economiche.

3. L'Amministrazione Comunale per i residenti nel Comune, o il Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, rilascia il tesserino di riconoscimento contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione.
4. Nel tesserino consegnato all'operatore, l'Amministrazione Comunale apporrà il proprio timbro a secco o utilizzerà altre modalità volte ad evitare riproduzioni mediante fotocopiatura del tesserino.
5. Durante il mercatino il Comando Polizia Municipale esegue gli opportuni controlli e procede ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista. A tal fine, viene apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune. Anche nell'ipotesi in cui la gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo venga affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria l'attività di controllo e di vidimazione spetta comunque sempre all'Amministrazione Comunale. Esauriti gli spazi sul modulo, con l'apposizione dei sei timbri, il titolare non potrà più partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso ad altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto.
6. L'operatore non professionale quando partecipa al mercatino deve, inoltre, presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco sarà timbrato dal Comune contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco deve essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. L'operatore dovrà infine evidenziare con appositi cartelli se trattasi di beni nuovi o usati; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni del presente Regolamento fatte salve quelle eventualmente previste da specifica disciplina.
7. L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali precede l'attività di controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di partecipazione.
8. L'operatore non professionale, che intende partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, deve presentare apposita domanda che deve essere spedita, trasmessa o depositata al Comune entro il termine di 60 gg. prima dello svolgimento del mercatino, con allegato copia del tesserino di riconoscimento di cui al comma 1. Per le domande si applicano le modalità, termini e procedure previste ai commi 2 e 3 dell'art. 17 del presente Regolamento. E' possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate. L'assegnazione del relativo posteggio avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio viene assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine, si procede mediante sorteggio. La graduatoria approvata dal Dirigente competente è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 15 gg. prima dello svolgimento del mercatino. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione ad un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non crea in capo al c.d. *hobbista* alcun diritto di priorità.

9. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
10. Ai sensi dell'art.9, comma 10 della L.R. n° 10/01, gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/1998.
11. Non si applicano agli operatori non professionali, secondo quanto dispone anche una nota del Ministero dell'Interno del 1995, le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
12. Per le violazioni alle disposizioni della normativa in materia e del presente Regolamento, effettuate dagli operatori non professionali si applicano:
 - La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.032,00 euro;
 - La confisca delle attrezzature e della merce.
 Il Comune introita i proventi di tali sanzioni ai sensi della L.R. 28.01.1977 n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 53 – Disposizioni per gli operatori professionali

1. L'operatore professionale che intende partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo deve presentare apposita domanda. Per le modalità, termini e procedure si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 3 di cui alla L.R. n°10/01.
2. Nell'ipotesi in cui siano necessari spostamenti, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori professionali deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato, degli operatori interessati dallo spostamento.
3. Nel caso in cui alcuni posteggi non siano assegnati per mancanza di domande, il Comune provvede a comunicare alla Regione i dati relativi a quei posteggi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la tipologia e la cadenza del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Avvenuta la pubblicazione, il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità sono quelli stabiliti dall'art.17 del presente Regolamento.
4. I posteggi non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

5. A norma dell'art. 9, comma 1 della L.R. n° 10/01, agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (assenze, revoca, autorizzazione, subingresso, partecipazione dei c.d. precari etc.) di cui al presente Regolamento.
6. Secondo quanto previsto dall'art.247 del Regio decreto 6.5.1940, n.635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato dall'art.2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza", fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del T.U. 18.6.1931, n. 773, si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
7. L'operatore professionale dovrà evidenziare con appositi cartelli se trattasi di beni nuovi o usati; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni del presente Regolamento fatte salve quelle eventualmente previste da specifica disciplina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54– Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento ma al mero aggiornamento delle schede e delle relative planimetrie. Tali variazioni sono disposte, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, dal Responsabile del Servizio competente che provvede ai citati aggiornamenti.

Articolo 55 – Attività stagionali

1. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi di tempo non inferiori a 30 giorni e non superiori a 180 giorni per ogni anno solare. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 56 – Sanzioni

1. Per la violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dall'art. 43, comma 1 del presente Regolamento, per le violazioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento, per il mancato rispetto degli orari previsti per l'attività di vendita si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 526,00 euro a 3.098,00 euro come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98 e successive s.m.i.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con la procedura di cui alla Legge 689/81 e successive modifiche.(L. 16/01/2003 n. 3).
3. Non è considerato esercizio privo di autorizzazione ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale violazione è punita con la sanzione prevista al comma 2, oltre all'applicazione della COSAP dovuta.

Articolo 57 – Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R. n°10/01 ed eventuali successive modificazioni, dalla D.G.R. n. 633/2003, nonché dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 58 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti, presso l'Ente, in materia o con lo stesso in contrasto.

SCHEDA N°1

Denominazione: Mercato maggiore del venerdì

Istituzione: Ordinanza Sindacale n°9104 del 22 luglio 1970 con la quale viene disciplinato il commercio ambulante nel centro cittadino

Tipologia: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: venerdì

Orari: orario di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 13.45
allestimento del posteggio: entro le ore 08.30
sgombero del posteggio: entro le ore 14.00
assegnazione dei posteggi ai precari: alle ore 08.30

Ubicazione: Vie e Piazze del Centro Storico

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.809

Numero totale dei posteggi: n°-83 di cui:

- n° 13 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare, per mq. 461;
- n° 69 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare, per mq. 3.335;
- n° 1 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, su mq. 12.90.

Tipologia della struttura di vendita:

- posteggi su area scoperta n° 83 per una superficie totale di mq. 3.809
- box o chioschi fissati al suolo n° 0 per una superficie totale di mq. 0

Caratteristiche del mercato: sono riportate nella planimetria allegata che indica:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area del mercato;
- i posteggi destinati rispettivamente al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- la dislocazione e dimensionamento dei singoli posteggi, nonché dislocazione e dimensionamento dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi.

SCHEDA N°2

Denominazione: Mercato maggiore del martedì

Istituzione: Ordinanza Sindacale n°9104 del 22 luglio 1970 con la quale viene disciplinato il commercio ambulante nel centro cittadino

Tipologia: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: martedì

Orari: orario di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 13.45
allestimento del posteggio: entro le ore 08.30
sgombero del posteggio: entro le ore 14.00
assegnazione dei posteggi ai precari: alle ore 08.30

Ubicazione: Vie e Piazze del Centro Storico.

Superficie complessiva dei posteggi: 1904 mq.

Numero totale dei posteggi: n° 44 di cui:

- n° 7 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare, per mq. 307
- n° 36 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare, per mq. 1579
- n° 1 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende per mq. 18

Tipologia della struttura di vendita:

- posteggi su area scoperta n° 44 per una superficie totale di mq. 1904
- box o chioschi fissati al suolo n° 0 per una superficie totale di mq. 0

Caratteristiche del mercato: sono riportate nella planimetria allegata che indica:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area del mercato;
- i posteggi destinati rispettivamente al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- la dislocazione e dimensionamento dei singoli posteggi, nonché dislocazione e dimensionamento dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi.

SCHEDA N°3

Denominazione: Posteggi isolati del sabato di Castelvecchio

Istituzione: Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano per il commercio su aree pubbliche

Tipologia: stagionale – periodo: dal 1 maggio al 31 ottobre

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: sabato

Orari: orario di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 13.45
allestimento del posteggio: entro le ore 08.30
sgombero del posteggio: entro le ore 13.45
assegnazione dei posteggi ai precari: alle ore 08.30

Ubicazione: Piazza di Castelvecchio

Superficie complessiva dei posteggi: 126 mq.

Numero totale dei posteggi: n° 4 di cui:

- n° 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare, per mq. 63;
- n° 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore non alimentare, per mq. 63;
- n° 0 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Tipologia della struttura di vendita:

- posteggi su area scoperta n° 4 per una superficie totale di mq. 126
- box o chioschi fissati al suolo n° 0 per una superficie totale di mq. 0

Caratteristiche del mercato: sono riportate nella planimetria allegata che indica:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area del mercato;
- i posteggi destinati rispettivamente al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- la dislocazione e dimensionamento dei singoli posteggi;
- la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi.

Elenco delle planimetrie

- Planimetria n.1: Mercato maggiore settimanale del Venerdì
- Planimetria n.2 : Mercato maggiore settimanale del Martedì
- Planimetria n.3 : Posteggi isolati annuali del Sabato a Castelvechio n. 1/2/3/4.

Elenchi degli operatori

- **Elenco n. 1:** operatori e relativo numero di posteggio del Mercato maggiore settimanale del venerdì a Valdagno.
- **Elenco n. 2:** operatori e relativo numero di posteggio del Mercato maggiore settimanale del martedì a Valdagno.
- **Elenco n. 3:** operatori e relativo numero di posteggio dei Posteggi Isolati annuali del sabato a Castelvecchio.